



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 29/2026/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 1° aprile 2026 e successiva camera di consiglio del 15 aprile 2026

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e, in particolare, l'articolo 148;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,

deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 10/SRCPIE/2025/INPR, con cui è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2025;

Vista la relazione annuale del 2023 del Presidente della Provincia di Cuneo sul sistema dei controlli interni dell'ente;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 10 del 12 febbraio 2026 con cui il Presidente ha deferito l'Amministrazione comunale davanti al Collegio della Sezione per l'odierna adunanza pubblica;

Viste le controdeduzioni trasmesse dalla Provincia di Cuneo in data 16 marzo 2026;

Viste le ordinanze con le quali il Presidente ha convocato la Sezione per le conseguenti camere di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI, nonché, per la Provincia di Cuneo, il Presidente, dott. Luca ROBALDO.

Quadro normativo vigente sui controlli interni degli enti locali

Il D.Lgs. n. 286/1999 ha introdotto diverse tipologie di controllo interno per le pubbliche amministrazioni. Con specifico riferimento agli enti locali, l'art. 147 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che il sistema di controllo interno è diretto, tra le altre cose, a:

1. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
2. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
3. verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
4. garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

In particolare, il controllo strategico è finalizzato alla verifica del conseguimento delle finalità previste nei documenti di pianificazione e programmazione dell'organo politico e amministrativo, valutando l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei suddetti piani, programmi e strumenti di indirizzo politico – amministrativo, in termini di coerenza tra obiettivi strategici e risultati raggiunti.

Quanto al controllo di gestione, esso è più specificamente mirato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, ed è disciplinato dagli articoli 196, 197 e 198 del TUEL.

A tale proposito, l'articolo 196, nel testo vigente nel 2021 e fino al 13 maggio 2022 (precedentemente alle modifiche apportate dalla L. 12 aprile 2022, n. 35, che ha esentato dal relativo obbligo i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti), disponeva testualmente che *"Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità"* (comma 1) e che *"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi"* (comma 2).

In tale contesto normativo, è intervenuto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) che, con l'art. 3, comma 1, lett. e), ha riformulato l'articolo 148 del TUEL che attualmente prevede, a carico del sindaco di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di trasmettere annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno.

A tale fine, la deliberazione n. 28/2014 della Sezione delle Autonomie della Corte, nel dettare le linee guida in parola, ha rilevato, quanto al controllo di gestione, che la specificità di esso consiste nel *"centrare l'attenzione sulle misure che consentono di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra azioni realizzate ed obiettivi operativi assegnati, nonché tra risultati ottenuti e risorse impiegate"* e tale verifica va effettuata con riguardo *"alla gestione dell'Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto, anche del livello di performance raggiunto"*. La Sezione sottolinea poi che *"l'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a*

modularne i compiti d'indirizzo".

Proprio con riferimento agli enti locali, l'aspetto qualificante di tale tipologia di controllo consisterebbe quindi nel *"monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione ai sensi della riforma ex d.lgs. n. 118/2011, novellata dal d.lgs. n. 126/2014) e gli obiettivi gestionali di cui al Piano Esecutivo di Gestione (PEG), i quali altro non sono che una articolazione dei primi, al fine di esprimere valutazioni sull'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo programmato), sull'efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell'obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione".*

Il consesso contabile conclude poi raccomandando che il report periodico del controllo di gestione contenga almeno *"gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività" ed i "centri di costo, quale "ambito contabile - organizzativo" da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità".*

Rispetto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione delle Autonomie, nella citata pronuncia, ha invece evidenziato come l'ente locale debba garantirlo sia con riguardo ai propri servizi sia rispetto a quelli erogati *"mediante organismi gestionali esterni, definendo le metodologie impiegate per misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente"; in particolare, "il perseguimento degli obiettivi di qualità presuppone l'individuazione, in maniera specifica e preventiva, dei relativi standard, con riguardo alla tipicità dei bisogni a cui dare risposta e alle esigenze di trasparenza e di integrità della azione amministrativa", e tale processo di definizione degli standard di qualità "non può prescindere da un'attenta mappatura dei servizi erogati dall'Ente, che consenta di conoscere tutti i processi dai quali si ottiene un output sotto forma di servizio pubblico, nonché le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce".*

Gli enti, in considerazione dell'obbligo di cui all'art. 147 TUEL, devono quindi sviluppare adeguate capacità programmatiche nella gestione dei servizi, a prescindere dalla modalità di gestione (in economia ovvero affidati a società), prevedendo nelle Relazioni Previsionali e Programmatiche (nel DUP e/o nel PIAO) *"adeguati "programmi" e/o "progetti" in cui dovranno essere articolati gli obietti qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare alla collettività, con la specifica individuazione di appositi parametri da trasferire nei contratti di servizi e nella carta della qualità".*

Va da ultimo rammentato che il comma 4 dell'articolo 148 del TUEL prevede che *"In caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1*

della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione".

Esiti dell'istruttoria sul sistema dei controlli interni 2023 della Provincia di Cuneo.

In data 15 aprile 2024 il Presidente dell'ente ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni relativo all'anno 2023, dalla cui disamina emergevano criticità di grado "medio" su più tipologie di controlli interni, ovvero il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo strategico, il controllo di gestione e quello sugli organismi partecipati.

Inoltre pareva emergere una certa carenza di personale dedicato, dal momento che, dal conteggio delle unità impiegate FTE, complessivamente non superiore a 1, si evinceva che il complesso dei controlli fosse affidato a una sola persona, ovvero a più soggetti in grado di dedicarvi una frazione minima del tempo di lavoro.

Tale seconda ipotesi è stata confermata dall'ente che, in sede di riscontro, ha dichiarato che *"le criticità connesse alla carenza di organico, a partire dall'anno 2014, hanno comportato una drastica riduzione del personale incaricato delle attività relative ai controlli interni (controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli organismi partecipati) che infatti sono passati da numero 3 figure a tempo pieno a soggetti che dedicano frazioni minime di tempo. Ad oggi la situazione non risulta modificata, in considerazione delle priorità attribuite alle attività operative strategiche. Nel prossimo PIAO 2026-2028 si intende tuttavia prevedere l'inserimento di una unità aggiuntiva in Segreteria generale-Presidenza, al fine di riorganizzare il lavoro degli uffici onde prevedere lo svolgimento delle attività in questione secondo standard adeguati"*.

Con riferimento al controllo di gestione, dal questionario emergeva l'assenza di una contabilità disaggregata per centri di costo, a detrimento della possibilità di misurare effettivamente l'efficienza e l'economicità dell'azione dell'ente; inoltre, il controllo strategico risultava pressoché assente, e assimilato sostanzialmente alla semplice attuazione del PEG approvato.

A fronte dei dubbi, esplicitati in deferimento, sull'effettiva implementazione del sistema dei controlli interni, con le controdeduzioni trasmesse il 16 marzo 2026, la Provincia di Cuneo ha confermato di avere proceduto, nell'anno 2023, all'assunzione di n. 31 unità di personale a fronte di n. 30 cessazioni, e di essersi quindi dovuta limitare a sostituire il personale cessato dal servizio *"al fine di garantire la continuità amministrativa e operativa nell'ambito delle*

attività fondamentali e, nello specifico, per il funzionamento degli uffici tecnici della viabilità e dell'edilizia nonché per il personale di reparto", avendo l'ente programmato i propri fabbisogni di personale in coerenza con le sue "priorità strategiche (...) che rivestono carattere essenziale, sia per l'impatto diretto sui servizi resi alla collettività, sia per le rilevanti responsabilità, anche di natura penale, connesse alla gestione e manutenzione delle infrastrutture, alla sicurezza degli edifici scolastici e alla tutela ambientale".

In sostanza l'amministrazione imputa alla propria *"perdurante e significativa limitazione della capacità finanziaria"* la mancata assunzione, fino ad oggi, di figure da adibire prevalentemente ai controlli interni previsti dalla normativa, rivendicando di essersi con ciò comunque attenuta *"alla tutela dell'interesse pubblico, alla prevenzione dei rischi e alla protezione della sicurezza della comunità amministrata"*, e di aver così preservato *"i livelli minimi essenziali di funzionalità" in ambiti "particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza (stradale - scolastica - ambientale) e delle connesse responsabilità amministrative"*.

In merito alle generali difficoltà operative addotte dall'ente, il Collegio osserva quanto segue.

L'analisi finanziaria dell'ente, aggiornata anche ai dati del consuntivo 2024, conferma i ridotti margini di manovra sul bilancio, evidenziati da una quota disponibile che, come per il 2023, si attesta a euro 535.988,00, continuando a mantenersi al di sotto del 2% del risultato di amministrazione totale (pari a euro 32.805.539,27 al 31 dicembre 2024); la provincia peraltro alla fine del 2024 presentava n. 330 unità di personale in servizio a tempo indeterminato, a fronte di una popolazione residente nel territorio di riferimento pari a 581.676 cittadini al 31 dicembre 2024.

Orbene, l'art. 263, comma 2, del TUEL dispone che, *"con decreto a cadenza triennale, il Ministro dell'Interno individua la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6"*; risulta che l'ultimo decreto attuativo in tal senso sia stato quello emesso dal Ministero competente il 18 novembre 2020, riferito al triennio 2020-2022, mentre per il triennio 2023-2025 lo stesso non risulterebbe emanato.

L'ultimo D.M. vigente citato, i cui parametri numerici possono considerarsi ultrattivi alla luce del mancato aggiornamento esplicito degli stessi da parte del Ministro competente, prevede che, per le province con popolazione superiore a 500.000 unità e inferiore al milione di residenti, il rapporto dipendenti-popolazione (cogente in caso di dissesto o piano di riequilibrio con accesso al fondo rotativo per la stabilità degli enti locali) sia pari a 1 dipendente ogni 989 abitanti.

La Provincia di Cuneo, pur non essendo in condizione di conclamata crisi finanziaria o di

deficitarietà strutturale, si colloca già oggi vistosamente al di sotto di tale soglia, in quanto presenta un rapporto dipendenti-popolazione pari a 1/1.762; incidentalmente si può notare che l'ente rispetterebbe i valori-soglia previsti per le province rientranti in ogni fascia demografica prevista dal D.M. citato.

Per il resto la Provincia ha confermato che *"nel quadro di un nuovo assetto organizzativo, a seguito dell'approvazione del PIAO 2026-2028, si procederà ad assegnare una specifica risorsa a presidio del processo delineato dalla normativa vigente in materia di Controlli interni, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività connesse al sistema dei controlli interni secondo standard adeguati, coerenti con i principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa"*, con ciò indirettamente ammettendo che effettivamente, per l'esercizio 2023, ma anche per il 2024 e 2025, il sistema dei controlli interni presentasse alcune significative carenze.

Solo con il riscontro istruttorio era poi trasmesso il referto del controllo di gestione, previsto dall'articolo 198^{bis} del TUEL. Ivi è contenuta un'approfondita analisi numerica delle principali grandezze economico-finanziarie dell'ente e del territorio di riferimento, nonché gli esiti delle valutazioni di *performance*; ivi emerge come, nel triennio 2021-2023, il personale dirigente abbia visto nel 100% dei casi il riconoscimento di una "premialità superiore al 90%", mentre tra i dipendenti tale premialità abbia riguardato tra il 15,25 e il 17,5% del personale in servizio.

Quanto al controllo sugli organismi partecipati, l'ente dichiarava di non disporre di un'apposita struttura interna e forniva nel questionario risposta negativa a tutte le opzioni presentate dalla domanda 16, così evidenziando di non avere elaborato alcun indicatore tra quelli indicati (efficienza, efficacia, economicità, redditività, deficitarietà strutturale, qualità dei servizi e soddisfazione degli utenti); il numero limitato di partecipazioni detenute e il carattere minoritario delle quote detenute sul capitale delle stesse può giustificare solo in parte tale opzione organizzativa.

Infine, l'ente ha fornito risposta articolata in merito ai controlli, asseritamente svolti con frequenza infrannuale, sulla qualità dei servizi, dei cui esiti ha dichiarato di avere provveduto alla pubblicazione *"conformemente alla suggestione contenuta nella nota riscontrata, che tuttavia non riportano indicazioni significative in quanto non vengono svolti rilevanti servizi in favore dell'utenza"*, trasmettendo i *report* relativi agli anni 2022 e 2023.

In effetti, le relazioni trasmesse evidenziano le valutazioni espresse dagli utenti in merito alla funzionalità di alcuni uffici specifici (Trasporti, Caccia e pesca, Ufficio VIA e Ufficio Acque) ed effettivamente recano poche risposte (non superiori alla decina), che quindi risultano assai poco significative.

Tuttavia, in sede di deferimento, la Sezione ha sollecitato l'ente a superare il concetto per

cui sarebbero soggetti a controllo sulla qualità i soli servizi a domanda dell'utenza; infatti nelle intenzioni del Legislatore i servizi di cui monitorare la qualità e l'efficacia sono tutti quelli istituzionalmente affidati all'amministrazione e, nel caso della provincia, i servizi oggetto di monitoraggio più attento dovrebbero essere quelli rivolti alla manutenzione di strade ed edifici scolastici, nonché alla vigilanza e repressione delle violazioni in materia ambientale.

Nelle controdeduzioni del 16 marzo 2026 l'ente ha comunicato di avere *"avviato un percorso di valutazione di possibili strumenti"*, tenuto conto che *"la customer satisfaction adottata per la misurazione della soddisfazione dell'utenza"* in tali ambiti, risulterebbe problematica e poco praticabile. Tuttavia, la Provincia di Cuneo ha fornito un elenco di indicatori di *performance* frutto di una recente revisione (aggiornamento nel PIAO 2026-2028), che paiono andare incontro alle esigenze di misurazione della qualità del servizio reso proprio nei campi sopra citati della manutenzione ordinaria e straordinaria di strada ed edifici scolastici.

A parere del Collegio, particolarmente significativi possono risultare alcuni indicatori, tra quelli elaborati e comunicati dall'ente, afferenti alle percentuali di interventi manutentivi eseguiti rispetto a quelli richiesti dagli utenti (insegnanti, studenti, utenti della strada, cittadini residenti, amministrazioni comunali), alla tempistica di esecuzione rispetto al tempo della richiesta, e alla quota di interventi ultimati rispetto a quelli che si prevede di ultimare entro la fine dell'anno solare.

L'Amministrazione rivendica, inoltre, una propria prassi virtuosa di *"consigli cd. itineranti, che si svolgono presso i Comuni del cuneese, per discutere delle criticità che emergono a livello locale in riferimento alla viabilità e agli edifici scolastici, definendo conseguentemente le priorità di intervento, per rispondere tempestivamente e in modo proattivo alle esigenze del territorio. In tali momenti di incontro e di confronto (...) vengono concretamente esplicitati monitoraggi e verifiche delle attività svolte per lo sviluppo e la gestione delle competenze della Provincia per quanto concerne principalmente la viabilità e l'edilizia scolastica, ma anche l'ambiente e la pianificazione territoriale"*.

Meno condivisibile appare la successiva deduzione secondo cui *"Detti raffronti costituiscono a tutti gli effetti un misuratore continuo ed effettivo della soddisfazione e delle eventuali possibili esigenze delle singole comunità locali e della popolazione ivi residente, rispetto alle politiche della Provincia riguardo alle sue attività istituzionali"*, dal momento che l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione deve basarsi su parametri misurabili definiti *ex ante* e verificati *ex post*, e non può ricondursi a meri sentori emergenti da singoli episodi di confronto con alcune comunità locali interessate; a tale proposito, in sede di adunanza pubblica, i rappresentanti dell'amministrazione hanno dichiarato che la media dei consigli itineranti è stata non superiore alle quattro sedute all'anno, riunitisi in località distanti e

diverse tra loro.

La Sezione rammenta che il controllo interno sulla qualità dei servizi erogati alla cittadinanza va quindi effettuato sulla base delle norme vigenti e delle indicazioni giurisprudenziali fornite nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie di questa Corte, rispetto alle quali le risultanze dei confronti in loco con le comunità amministrate non possono che rivestire una funzione ancillare.

In conclusione, è doveroso ribadire, in continuità con quanto già affermato da questa Sezione (del. n. 114/2025) che con l'espressione "strumenti di controllo", la norma si riferisce ai mezzi che lo rendono possibile, in termini di regolamentazione interna, nonché di risorse materiali e personali ad esso dedicate (in tal senso depone la domanda apposita sulle unità di personale FTE ad esso preposte).

Quanto invece alle "metodologie di controllo", la norma si riferisce alle prassi e procedure adottate, a monte e a valle dei fenomeni gestionali e amministrativi, per effettuarne una corretta analisi e misurazione, onde intercettarne le eventuali carenze; in tal senso meritano menzione la fissazione di obiettivi numerici controllabili, la frequenza della reportistica nonché adeguate metodologie di campionamento per l'estrazione degli atti da sottoporre a controllo.

Con riferimento alla Provincia di Cuneo, risultano perciò sostanzialmente adeguati, nell'esercizio 2023, i soli controlli sugli equilibri finanziari e quelli di regolarità amministrativa e contabile; viceversa, non possono ritenersi adeguati né il controllo di gestione e strategico, né quello sulla qualità dei servizi; con riferimento ad essi, le intenzioni autocorrettive esplicitate dall'ente in fase istruttoria e in adunanza pubblica paiono poter esplicare i propri effetti non prima dell'annualità 2026.

Ne deriva l'accertamento, per l'esercizio 2023, di una adeguatezza complessiva solo parziale degli strumenti e delle metodologie di controllo interno da parte della Provincia di Cuneo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva,

ACCERTA

per la Provincia di Cuneo, con riferimento all'esercizio 2023:

- l'adeguatezza solo parziale degli strumenti e metodologie di controllo interno, in ragione delle carenze rilevate con riguardo al controllo di gestione, al controllo strategico, e al controllo sulla qualità dei servizi.

E per l'effetto

INVITA

l'Amministrazione provinciale di Cuneo a

- implementare, in conformità alle linee guida della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo sulla qualità dei servizi, nel rispetto delle indicazioni normative ex artt. 147^{ter}, 147^{quater}, 196, 197, 198 e 198^{bis} del TUEL.

In ultimo, la Sezione dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale nella persona del suo Presidente, al Presidente ed all'Organo di revisione economico-finanziaria della Provincia di Cuneo, rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in Torino in data 1° aprile 2026 e nella prosecuzione del 15 aprile 2026.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **16 aprile 2026**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE